

CAMERA DEI DEPUTATI

Provvedimenti tributari

ARTICOLI AGGIUNTI

N. 68-bis-B

circa le sovvenzioni governative e loro cessioni

ED ARTICOLI PROPOSTI DAL GOVERNO

in sostituzione agli art. 12, 13 e 14 in ordine alle tasse giudiziarie

N. 68-bis-C

RELAZIONE SUPPLETIVA DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati:

Giovanelli Edoardo *presidente*, Porzio *segretario*, Bonicelli, Girardini, Suardi, Rossi Luigi,
Capaldo, De Vito e Camera *relatore*

sui detti articoli aggiunti e sostitutivi proposti dal Governo

Seduta del 4 giugno 1914



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1914



Corporate Heritage
& Historical Archive

Articoli aggiuntivi e sostitutivi proposti dal Governo

Ricchezza mobile - Cessioni - Annualità
Sovvenzioni chilometriche.

È noto che il trattamento usato dall'Amministrazione finanziaria nei riguardi dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile alle operazioni di cessione delle annualità di sovvenzione accordate dallo Stato alle Società concessionarie di linee ferroviarie ha dato luogo a diverse questioni ed a doglianze da parte delle Società medesime, le quali, in tale trattamento, trovavano un ostacolo ad ottenere mediante la cessione delle annualità suddette, i capitali occorrenti per la costruzione delle linee.

Il precedente Ministero non ha mancato di studiare il grave problema e di risolverlo nel modo più equo e secondo le vigenti leggi d'imposta, con apposita circolare.

Però tale circolare o normale non ha completamente raggiunto lo scopo che si era prefisso, di facilitare cioè la cessione delle annualità, e ciò anche per il fatto che, trattandosi di un provvedimento semplicemente amministrativo, non offriva quella garanzia di stabilità che avuto riguardo alla lunga durata dell'operazione, le Società cedenti e gli Istituti concessionari avrebbero desiderato.

A togliere tale preoccupazione ed a rendere ancora meno numerosa l'applicazione del tributo, tendono i due articoli di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione.

Col primo di essi si riconosce anzitutto che sono esenti dall'imposta le somme realizzate dalle Società concessionarie con la cessione delle annualità di sovvenzione per la parte corrispondente al capitale compreso nelle annualità cedute, e che sono poi da comprendersi fra gli utili industriali, da tassarsi in Categoria B i profitti che even-

tualmente siano stati realizzati da queste per il caso in cui il saggio dello sconto richiesto dagli Istituti concessionari sia inferiore a quello degli interessi tenuti a calcolo nella determinazione delle annualità costituenti la sovvenzione.

Non occorre quindi dire che, nel caso inverso non solo non potrebbe aver luogo alcuna tassazione, ma l'eccedenza passiva, costituente una perdita del capitale concesso dallo Stato, andrebbe dedotta dallo eventuale utile della costruzione, il quale è rappresentato dalla differenza in meno fra il costo di costruzione delle linee e le somme capitali delle sovvenzioni sia dello Stato che degli altri enti.

In sostanza nelle tassazioni della specie concorrono due partite, e cioè una annualità attiva costituita dal complesso dei sussidi concessi dallo Stato e dagli altri Enti, ed una annualità passiva consistente nella quota di ammortamento del capitale effettivamente impiegato nella costruzione delle linee. Conseguentemente, per vedere se e quale utile tassabile derivi dalle operazioni di cessione delle annualità attive bisogna contrapporre all'ammontare della relativa somma ricavata dalle Società cedenti quello delle corrispondenti quote parti delle annualità passive di ammortamento.

Per l'ultimo comma dello stesso articolo del disegno di legge vengono considerate come di carattere industriale le operazioni di somministrazione di fondi fatte dagli enti sovventori mediante acquisto delle annualità e quindi i relativi redditi saranno tassati in categoria B coll'aliquota cioè del 10 per cento, anzichè di quella del 15 o del 20 per cento, e previa detrazione, oltrechè delle annualità passive, anche delle spese di produzione contemplate dall'articolo 32 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile.

Il successivo articolo contempla il caso speciale di enti sovventori stranieri, i quali

si procurino i capitali necessari alla operazione mediante emissione di obbligazioni all'estero.

L'articolo contiene a favore di tali enti una concessione, la quale consiste nell'ammettere la detrazione della annualità passiva costituita dagli interessi delle obbligazioni, detrazione che, secondo la vigente legge, non sarebbe ammissibile perchè gli interessi predetti sfuggirebbero all'imposta del Regno.

Si è poi tassativamente dichiarato nell'articolo proposto che tali nuovi redditi industriali di Società estere devono assoggettarsi sempre all'imposta del Regno. Ciò per evitare ogni e qualsiasi pretesa che se ne sostenga l'intassabilità col dedursi ch'essi costituiscono null'altro che un elemento o porzione del reddito complessivo industriale realizzate all'estero dall'ente cessionario col complesso delle sue operazioni. Tale tesi, approvandosi le altre disposizioni del progetto, porterebbe alla esenzione assoluta delle operazioni in esame, ciò che sarebbe ingiusto, trattandosi di operazioni compiute in Italia sotto la garanzia delle nostre leggi ed aventi una propria individualità, sia pel loro carattere assolutamente eccezionale, sia per la loro durata e per l'entità delle somme impiegate.

Si è infine disposto coll'ultima parte dell'articolo che il beneficio della detrazione debba cessare allorquando le obbligazioni siano negoziate nello Stato italiano.

Infatti, ciò avverandosi, verrebbe meno la ragione della disposizione; inquantochè, trattandosi di titoli esistenti nel Regno ed in esso negoziati sotto l'impero e le garanzie delle nostre leggi, è giusto che sieno parificati ai titoli nazionali anche nei riguardi della imposta e che quindi in tanto si consenta la detrazione dei relativi interessi dal reddito del cessionario in quanto tali interessi soddisfacciano all'onere del tributo italiano giusta il principio fissato dall'articolo 31 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile.

ALLEGATO B.

Tasse di bollo.

Nuovi articoli 12, 13 e 14 proposti dal Governo in sostituzione degli attuali.

Il Governo, seguendo anche i criteri a cui si era informata la Commissione reale istituita con Regio decreto 26 febbraio 1905, della quale facevano parte insigni parlamentari e magistrati, aveva proposto cogli articoli 12, 13 e 14 dell'allegato B, diversi provvedimenti intesi ad aumentare il provento delle tasse giudiziarie. Di fronte però alle opposizioni che sono sorte nella classe forense contro le disposizioni di quegli articoli e poichè lo scopo a cui il Governo mira si può ottenere con altri provvedimenti, che pur dando un eguale rendimento, si presenterebbero più accetti ed alla classe suddetta che l'indicò ed ai contribuenti, non si è avuto difficoltà a sostituirli coi seguenti tre nuovi articoli, dei quali il primo impone di una nuova tassa, indipendente da quella di registro ed analoga a quella dovuta sulle sentenze penali, tutte le sentenze emesse dai pretori, dai tribunali e dalle Corti di appello e di cassazione; in misura minore e sempre fissa sulle sentenze dei pretori ed in misura leggermente graduata, a seconda dell'importanza della causa, sulle sentenze collegiali.

Col secondo di essi si impongono di una tassa pure leggermente graduata i provvedimenti di volontaria ed onoraria giurisdizione, i quali fino al presente, sono stati sempre assoggettati alla sola tassa di bollo, e ora si è reputato opportuno debbano anch'essi contribuire alle necessità del bilancio dal momento che, se pure richiesti da disposizioni di legge e di regolamenti essi servono pur sempre a salvaguardare gli interessi di coloro che li richiedono.

Data poi la natura ed il carattere di queste nuove tasse si è ritenuto opportuno consentire una sola esenzione, quella a favore dei poveri.

ARTICOLI AGGIUNTI

DEL MINISTERO

Art. ...

Le somme realizzate dalle Società concessionarie di linee ferroviarie e tramviarie mediante cessione delle annualità di sovvenzioni governative sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per la parte che rappresenta l'importo del capitale compreso nelle annualità cedute.

Qualora però il costo di costruzione delle linee sia stato inferiore alle somme capitali delle relative sovvenzioni dello Stato e degli enti locali, il corrispondente utile industriale sarà colpito dall'imposta per la parte contenuta nelle annualità cedute. Nella determinazione di tale utile si terrà conto dell'eventuale perdita di capitale verificatasi nella cessione allorquando il saggio dello sconto dell'annualità ceduta sia superiore a quello dell'interesse calcolato nelle annualità medesime.

Sarà compresa fra i redditi industriali delle Società concessionarie quella parte degli interessi calcolati nelle annualità cedute che le Società stesse realizzano a loro favore nei casi in cui l'interesse passivo sia inferiore a quello calcolato nelle annualità di sovvenzione.

L'interesse di sconto delle annualità cedute sarà compreso fra i redditi di categoria *B* degli istituti cessionari.

Art. ...

Se una Società estera si renderà cessionaria di annualità di sovvenzione, di cui al precedente articolo, sarà soggetta alla imposta nel Regno pel relativo reddito. Però dal medesimo sarà dedotto, come annualità passiva, l'interesse delle obbligazioni che la Società stessa avesse collocate all'estero per procurarsi il danaro necessario al compimento dell'operazione di riscatto, perchè tali obbligazioni permangono all'estero e non risultino negoziate nel Regno. In tale ipotesi la deduzione degli interessi non potrà essere ammessa se non si proverà l'avvenuta loro tassazione in Italia ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

ALLEGATO B.

Art. 12.

Su tutte indistintamente le sentenze definitive in materia civile e commerciale, indipendentemente dalle vigenti tasse di bollo e registro, è stabilita una speciale tassa di bollo nelle seguenti misure:

Sulle sentenze di pretura di qualunque valore lire 3.

Sulle sentenze dei Tribunali e delle Corti di appello e di Cassazione; nelle cause in cui l'obbietto della controversia è di valore indeterminato, o quando esso non supera le lire 5,000, lire 5; nelle cause di valore oltre lire 5,000 a lire 50,000, lire 10; nelle cause di valore superiore a lire 50,000, lire 20.

Il valore della causa si determina secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile (articoli 72 a 81).

Art. 13.

Sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione emessi dai pretori e dai Tribunali è stabilita una speciale tassa di bollo nelle seguenti misure:

Provvedimenti di valore indeterminato o non superiore a lire 5000 . . . L. 2

Provvedimenti di valore oltre lire 5000 fino a lire 50,000. » 5

Provvedimenti di valore oltre lire 50,000 » 10

Art. 14.

Le tasse di cui ai precedenti articoli 12 e 13 non sono soggette ad aumento per decimi nè per addizionali. Esse sono riscosse dagli uffici del registro contemporaneamente alla tassa di registro, ed ove questa non sia dovuta sono recuperate con le modalità e norme fissate dalla legge 29 giugno 1882, n. 835.

Al pagamento delle dette tasse sono solidamente tenute le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze e dei provvedimenti ed i rispettivi loro procuratori nonchè le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime.

Nei procedimenti interessanti lo Stato e gli altri enti e persone ammesse al gratuito patrocinio, le tasse sulle sentenze si prenotano, a debito, salvo ricupero nel caso previsto dall'articolo 26 della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico).

Nessuna esenzione è ammessa dalle tasse di cui agli articoli 12 e 13 fuorchè per i poveri.

Relazione suppletiva della Commissione
sugli articoli aggiuntivi e sostitutivi proposti dal Governo

Ricchezza mobile.

La applicazione della tassa di ricchezza mobile ai cessionari di sovvenzioni, accordate dallo Stato ai costruttori di opere pubbliche, diede luogo a moltissime controversie, le quali si definirono con decisioni delle competenti Commissioni con criteri molte volte diversi non solo, ma eziandio opposti e contrari.

Per dirimere gli inconvenienti ed i pregiudizi, ai quali dava luogo la disparità delle decisioni il Ministero precedente aveva diramato alle Intendenze di finanza ed alle Agenzie delle imposte una circolare normale in data 10 marzo 1914, n. 23141: divisione 3^a.

Ma talune Commissioni non credettero di acconciarsi alla interpretazione data alla legge vigente colla circolare normale predetta e quindi si riconobbe necessaria una definizione legislativa della controversia per dirimere ogni diversità di criteri e di decisioni.

A tale effetto vennero concretate le disposizioni raccolte nei due articoli che portano i numeri 9 e 9-bis, disposizioni che aggiunte al disegno di legge 68-bis sui propositi provvedimenti tributari, che il Governo ha presentato alla Camera e sulle quali la Commissione ora riferisce favorevolmente, nella convinzione di concorrere a risolvere contestazioni fra i privati ed il fisco, le quali rendevano, se non impossibili, almeno molto difficili, operazioni finanziarie di grande vantaggio per lo sviluppo delle costruzioni di opere pubbliche di utilità per lo Stato epperò favorite colla concessione di sovvenzioni annue a carico dell'erario.

Le disposizioni proposte coi due articoli aggiunti sostanzialmente risolvono le in-

sorte controversie in modo equo e conveniente.

Venne riconosciuto, concordemente fra Governo e Commissione, che il secondo comma non rispondeva ad un concetto esatto, giuridicamente parlando, della applicabilità della tassa di ricchezza mobile, che deve gravare i redditi solamente.

Ora il costruttore di linee ferroviarie, il quale non impiega nella costruzione tutto il capitale previsto nell'atto di concessione non sempre ha un lucro industriale, nè sempre ottiene un reddito tassabile per ricchezza mobile, ma, in taluni casi, del resto rarissimi, fa una erogazione di capitale minore di quella calcolata a priori.

Quindi la Commissione propose ed il Governo accettò alcune modificazioni alla dizione dell'articolo aggiunto, il quale fu concretato nella formola che si presenta e che è frutto dell'accordo conseguito fra il Governo e la Commissione nello scopo di impedire che vengano sottoposte alla tassa di ricchezza mobile, somme che non costituiscono nè interesse nè lucri, ma il rimborso o l'ammortamento dei capitali impiegati.

La disposizione del secondo articolo venne modificata lievemente nella forma, onde eliminare dubbiezze che potevano sorgere alla lettura del testo primitivo.

Articoli sostitutivi
degli articoli 12, 13, 14 dell'allegato B.

La Commissione, che ebbe ad esprimere chiaramente il suo pensiero sugli articoli 12, 13 e 14 dell'allegato B, relativi agli inasprimenti di alcune tasse giudiziarie, non poteva non accogliere questi articoli sostitutivi, presentati dal Governo dopo che la

relazione sugli emendamenti era stata già distribuita. Rimane sempre la considerazione che la funzione della giustizia non dovrebbe servire di base per regola a nuovi aggravii, ma certo non si può fare astrazione dalla necessità di mantenere al maggiore gettito la previsione rispondente al bisogno. Così è che i tre articoli sono stati accolti come il meglio che allo stato delle cose si potesse fare.

Di vero le tasse di bollo escogitate per le sentenze definitive civili e commerciali e quelle stabilite per i provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione rispondono ad un precedente già in vigore per le sentenze in materia penale. Oltre a ciò la tassa stabilita non è eccessiva ed è coordinata ad un concetto economico in quanto segue il valore. Identico concetto aveva additato la Commissione Reale, per le tasse sugli affari, quando aveva proposto una diversa graduazione delle tasse di registro sulle sentenze in forma progressiva, secondo il valore.

Pertanto è accolto integralmente il disposto degli articoli 12 e 13, il primo dei quali stabilisce la tassa di lire 3 sulle sentenze di pretura di qualunque valore e le tasse rispettivamente di lire 5, 10, 20 a se-

conda che le sentenze dei tribunali e delle Corti sieno di valore indeterminato o di lire 5000, di valore da lire 5001 a lire 50,000 o che superino quest'ultimo limite; ed il 2° cioè l'articolo 13, stabilisce le tasse di lire 2, 5 e 10, secondo che i provvedimenti, da qualunque autorità emessi sieno rispettivamente di valore indeterminato o non superiore a lire 5000, di valore da lire 5001 a lire 50,000 o superino quest'ultima cifra.

Quanto all'articolo 14, esso non contiene che norme per la percezione delle tasse, per la solidarietà delle parti e dei loro procuratori e per la prenotazione a debito delle tasse medesime nei procedimenti interessanti lo Stato e gli altri enti e persone ammesse al gratuito patrocinio. La Commissione ha quindi anche accolto integralmente questo articolo, anche perchè contene l'esenzione di queste tasse a favore dei poveri e stabilisce che le tasse stesse sono esenti da decimi e da addizionali.

È indubitato, onorevoli colleghi, che questi ultimi articoli aggiuntivi e sostitutivi rappresentano un miglioramento sulle prime proposte e noi non dubitiamo che voi li conforterete con la vostra approvazione.

CAMERA, *relatore.*

ARTICOLI AGGIUNTI DEL MINISTERO

Art. ...

Le somme realizzate dalle Società concessionarie di linee ferroviarie e tramviarie mediante cessione delle annualità di sovvenzioni governative sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per la parte che rappresenta l'importo del capitale compreso nelle annualità cedute.

Qualora però il costo di costruzione delle linee sia stato inferiore alle somme capitali delle relative sovvenzioni dello Stato e degli enti locali, il corrispondente utile industriale sarà colpito dall'imposta per la parte contenuta nelle annualità cedute. Nella determinazione di tale utile si terrà conto dell'eventuale perdita di capitale verificatasi nella cessione allorchando il saggio dello sconto dell'annualità ceduta sia superiore a quello dell'interesse calcolato nelle annualità medesime.

Sarà compresa fra i redditi industriali delle Società concessionarie quella parte degli interessi calcolati nelle annualità cedute che le Società stesse realizzano a loro favore nei casi in cui l'interesse passivo sia inferiore a quello calcolato nelle annualità di sovvenzione.

L'interesse di sconto delle annualità cedute sarà compreso fra i redditi di categoria B degli istituti cessionari.

Art. ...

Se una Società estera si renderà cessionaria di annualità di sovvenzione, di cui al precedente articolo, sarà soggetta alla imposta nel Regno pel relativo reddito. Però dal medesimo sarà dedotto, come annualità passiva, l'interesse delle obbligazioni che la Società stessa avesse collocate all'estero per procurarsi il danaro necessario al compimento dell'operazione di riscatto, perchè tali obbligazioni permangono all'estero e non risultino negoziate nel Regno. In tale ipotesi la deduzione degli interessi non potrà essere ammessa se non si proverà l'avvenuta loro tassazione in Italia ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

ARTICOLI AGGIUNTI concordati tra Governo e Commissione

Art. 9-bis.

Le somme realizzate da provincie, comuni, consorzi, società e ditte concessionarie di opere pubbliche mediante cessione di annualità di sovvenzioni accordate dallo Stato o dagli enti locali, composte di interessi e di quote di capitale sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per la parte che rappresenta l'importo del capitale compreso nelle annualità cedute.

Gli utili di costruzione dell'opera concessa sono compresi fra i redditi industriali dei concessionari.

A formare tali utili concorre la parte d'interessi calcolati nelle annualità cedute che i concessionari stessi realizzano a loro favore nei casi in cui l'interesse passivo sia inferiore a quello calcolato nelle annualità di sovvenzione.

L'interesse in base al quale venne calcolato lo sconto delle annualità cedute sarà compreso fra i redditi di categoria B degli istituti cessionari.

Per le sovvenzioni governative il saggio di capitalizzazione è stabilito d'anno in anno con decreto reale, su proposta dei ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.

Art. 9-ter.

Se una Società estera si renderà cessionaria di annualità di sovvenzione, di cui al precedente articolo, sarà soggetta alla imposta nel Regno pel relativo reddito. Però dal medesimo sarà dedotto, come annualità passiva, l'interesse delle obbligazioni che la Società stessa avesse collocate all'estero per procurarsi il danaro necessario al compimento dell'operazione di cessione, purchè tali obbligazioni permangono all'estero e non risultino negoziate nel Regno.

Se le obbligazioni risulteranno negoziate nel Regno la deduzione degli interessi non potrà essere ammessa se non si proverà l'avvenuta loro tassazione in Italia ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 9-quater.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ALLEGATO B.

Art. 12.

Su tutte indistintamente le sentenze definitive in materia civile e commerciale, indipendentemente dalle vigenti tasse di bollo e registro, è stabilita una speciale tassa di bollo nelle seguenti misure:

Sulle sentenze di pretura di qualunque valore lire 3.

Sulle sentenze dei Tribunali e delle Corti di appello e di Cassazione; nelle cause in cui l'obbietto della controversia è di valore indeterminato, o quando esso non supera le lire 5,000, lire 5; nelle cause di valore oltre lire 5,000 a lire 50,000, lire 10; nelle cause di valore superiore a lire 50,000, lire 20.

Il valore della causa si determina secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile (articoli 72 a 81).

Art. 13.

Sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione emessi dai pretori e dai Tribunali è stabilita una speciale tassa di bollo nelle seguenti misure:

Provvedimenti di valore indeterminato o non superiore a lire 5000 . . .	L. 2
Provvedimenti di valore oltre lire 5000 fino a lire 50,000	» 5
Provvedimenti di valore oltre lire 50,000	» 10

Art. 14.

Le tasse di cui ai precedenti articoli 12 e 13 non sono soggette ad aumento per decimi nè per addizionali. Esse sono riscosse dagli uffici del registro contemporaneamente alla tassa di registro, ed ove questa non sia dovuta sono recuperate con le modalità e norme fissate dalla legge 29 giugno 1882, n. 835.

Al pagamento delle dette tasse sono solidamente tenute le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze e dei provvedimenti ed i rispettivi loro procuratori

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO B.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.



nonchè le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime.

Nei procedimenti interessanti lo Stato e gli altri enti e persone ammesse al gratuito patrocinio, le tasse sulle sentenze si prenotano, a debito, salvo ricupero nel caso previsto dall'articolo 26 della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico).

Nessuna esenzione è ammessa dalle tasse di cui agli articoli 12 e 13 fuorchè per i poveri.